

1° Tavolo Tecnico

CONI E.R. – Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale E.R.

Antonio Cologno e Daniela Messina

27 febbraio 2016



Tracciabilità delle somme

art. 25 Legge n. 133/1999

D. Associazione o società sportiva dilettantistica che, in sede di accertamento, si vede disconosciuto il diritto ad utilizzare la legge 398/91 per mancata tracciabilità di una o più operazioni bancarie, ma che nel corso del periodo di imposta in contestazione non ha superato i 250.000 euro di ricavo commerciale.

L'annualità successiva potrà essere legittimamente ritenuta in 398 in assenza di violazioni della norma sulla tracciabilità?

**REQUISITO
OGGETTIVO**
**art. 1, comma 1,
Legge n. 398/1991**

conseguimento, nel periodo d'imposta precedente, di **proventi**, derivanti dall'esercizio di attività commerciali, **per un importo non superiore a 250.000,00 euro**



... segue

OBBLIGO
art. 25, comma 5,
Legge n. 133/1999

i pagamenti e i versamenti per importi superiori a **1.000,00 euro** devono essere eseguiti con modalità tracciabili

BOLLETTINO C/C POSTALE - BONIFICO BANCARIO – ASSEGNO
NON TRASFERIBILE – BANCOMAT – CARTA DI CREDITO

L'inosservanza di tale disposizione comporta:

- l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (min. € 258,00 – max. € 2.065,00)
- decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991*

** a decorrere dall'01/01/2016, in relazione alla predetta violazione, sarà applicabile la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.*



... segue

R. *Se la Società/Associazione sportiva dilettantistica, nell'anno in cui è stata contestata la violazione dell'obbligo di tracciabilità è comunque in grado di provare di non aver superato il limite di 250.000,00 euro di proventi commerciali, nell'annualità successiva potrà continuare ad usufruire del regime speciale della Legge n. 398/1991, **a condizione che** ovviamente **permangano i requisiti per beneficiare di tale regime e in assenza di ulteriori violazioni sulla tracciabilità o di altra natura**, che possono inficiare la permanenza nel regime stesso (ad esempio, violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, false fatturazioni, mancanza assoluta di attività istituzionale, sistematica violazione dei principi di democraticità della vita associativa, ecc.).*



Modus operandi consigliato

- Tenere una prima nota degli incassi e dei pagamenti;
- Conservare in ordine cronologico tutta la documentazione contabile relativa agli incassi e ai pagamenti;
- Avere cura che ogni versamento bancario derivi da incassi regolarmente documentati e che gli incassi di importo superiore a € 1.000,00 siano effettuati con modalità tracciate;
- Per gli incassi e i pagamenti effettuati con carte di credito o bancomat allegare alle ricevute il relativo documento contabile;
- Per i prelievi superiori a € 1.000,00 tenere a disposizione i documenti contabili di riferimento idonei a giustificare l'utilizzo dell'importo complessivamente prelevato.



Contributi pubblici

art. 143, comma 3, lett. b), TUIR

D. *Corrispettivo introitato dall'ente pubblico proprietario dell'impianto dato in gestione ai sensi dell'art. 143 comma tre lett. b) del Tuir.*

Importo decommercializzato ai fini dei redditi dalla norma indicata ma soggetto ad Iva.

Entra nel computo del volume d'affari di cui alla legge 398/1991?

CIRCOLARE N. 1 DEL 1° FEBBRAIO 1992

«nel plafond di 100 milioni di lire (ora 250.000,00 euro) trovano collocazione tutti i proventi di cui all'art. 53 (ora articoli 57 e 85) del menzionato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché assumano, per l'attività svolta dalle associazioni in argomento, natura commerciale, nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 (ora 88) del medesimo Tuir, relative alle attività commerciali esercitate.

Sono pertanto, esclusi i proventi derivanti dalle attività di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 108 (ora 143) del Tuir medesimo, fermo restando il disposto dell'art. 111 (ora 148) dello stesso Tuir».



... segue

R. *Anche se anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997, atteso che per individuare i "proventi conseguiti dall'esercizio di attività commerciali", il citato documento di prassi richiama esclusivamente le norme relative alle imposte sui redditi, si ritiene che, ai fini della applicabilità della Legge n. 398/1991, i **contributi di cui all'art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR non incidano nell'ammontare del plafond di € 250.000,00.***

Secondo l'art. 143, comma 3, del TUIR, tali entrate non concorrono "in ogni caso alla formazione del reddito" e quindi non possono essere annoverate tra i proventi commerciali che confluiscono nell'art. 85 del TUIR, utilizzato per la determinazione del plafond previsto dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 398/1991.

N.B. NEL PLAFOND RIENTRANO, A PIENO TITOLO, I CONTRIBUTI EROGATI DALLE P.A. PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.



Rimborsi spese

art. 69, comma 2, TUIR

D. *Modalità di documentazione dei rimborsi spese di cui all'art. 69 secondo comma Tuir.*

Somme escluse dal reddito
art. 69, comma 2, TUIR

rimborsi spese documentate:

- sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese le indennità chilometriche)

se le attività si svolgono all'interno del Comune o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità km non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 7.500 €, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.



... segue

L'ENTITA' del rimborso spesa non può, da sola, costituire elemento discriminante della natura del rapporto sottostante, rappresenta tuttavia un «indicatore» di primaria importanza.

L'ammontare dei rimborsi spesa erogati può essere indicativo di:



eventuale
distribuzione
indiretta di utili



un potenziale
rapporto di lavoro



copertura di
eventuali
sovrapproduzioni



Art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997



... segue

- È **opportuno** che l'organo direttivo definisca **preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese** e che risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell'Ente;
- Anche in assenza di apposito «Regolamento», i rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente con apposita delibera che specifichi anche le ragioni dell'eventuale trasferta;
- Il rimborso spese deve essere correlato all'espletamento di un'attività per conto dell'Ente;
- Il rimborso spese, sia esso forfetario o analitico, deve essere sempre di ammontare congruo rispetto all'attività svolta e all'effettiva spesa sostenuta.



... segue

ESEMPIO di Regolamento o Verbale CdA

- l'autorizzazione alla spesa deve essere rilasciata dal presidente o dal vice presidente dell'Associazione in forma scritta;
- le spese di viaggio sono riconosciute ove effettuate in aereo in classe turistica, in treno di norma in 2^a classe (con l'eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi ultimi non siano idonei, in taxi, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale;
- nei casi in cui la missione non permetta il rientro per il pranzo, sarà consentito chiedere il rimborso del pasto entro l'importo massimo pari ad € (se l'impegno dura un'intera giornata lo stesso vale per la cena);
- nei casi in cui la missione necessiti il pernottamento, sarà consentito chiedere il rimborso per spese alberghiere entro il limite massimo di €;
- la documentazione concernente la spesa effettuata dovrà essere corredata dai giustificativi in originale o da equivalente ed idonea certificazione.



... segue

RIMBORSI SPESE ANALITICI

Costituiscono una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute, quali risultano da idonea documentazione probatoria.

Il rimborso deve rispettare i **certificativi di spesa** presentati – in originale – dal percipiente e deve essere correlato all'espletamento di un'attività per conto dell'Ente.

I rimborsi analitici possono riguardare le spese per:

- 1) Vitto
- 2) Alloggio
- 3) Viaggio
- 4) Trasporto

se sostenute in occasioni di **prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente.**



... segue

**DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA**

- fatture;
- ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il codice fiscale) del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di linea;
- ricevute taxi o parcheggio;
- pedaggi autostradali che attestino il transito.



... segue

INDENNITA' CHILOMETRICHE

possono considerarsi quali **rimborsi delle spese di viaggio** sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

E' opportuno che l'uso del mezzo proprio sia preventivamente autorizzato con verbale dell'organo direttivo che indichi anche il luogo di partenza, quello di arrivo ed il giorno in cui è effettuata la trasferta.

Le indennità chilometriche devono essere **necessariamente** quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle **tabelle ACI**;

Il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto che percepisce l'indennità chilometrica, mentre **non assume rilevanza la sede dell'organismo erogatore.**

Risoluzione n. 38 dell'11/04/2014



Fac-simile rimborso chilometrico

Associazione sportiva dilettantistica

C.F./P.IVA:

Oggetto: rimborso chilometrico.

Ricevuta n. del

Autorizzazione all'uso del mezzo proprio

Come da delibera del consiglio direttivo del autorizziamo il Sig.:

- nome:
- cognome:
- residente in:
- via:
- codice fiscale:

a utilizzare il proprio veicolo:

- marca:
- modello [indicare benzina o diesel]:
- targa:
- cv fiscali: n.

per effettuare i trasferimenti necessari all'espletamento dell'incarico di organizzazione dell'evento sportivo del prossimo

Firma

Descrizione delle trasferte			
Data	Descrizione	Chilometri	
		107,50	
		107,50	
Totale			
Km totali	€/Km	Totale € x Km	Rimborso totale €



... segue

RIMBORSI SPESE FORFETTARI

E' opportuno che il direttivo con apposita delibera stabilisca la tipologia di spese per le quali può essere erogato il rimborso forfettario e l'ammontare di rimborso concesso.

Quando il rimborso viene liquidato conviene preparare e far firmare al percipiente una dichiarazione di avvenuto pagamento.

Esempio: «*Dichiaro di aver ricevuto in data..... da..... l'importo di euro..... quale rimborso forfettario per.....*».



Decadenza dal regime *ex* Legge n. 398/91: profili IVA

D. Associazione sportiva dilettantistica alla quale viene disconosciuto in accertamento il legittimo utilizzo del regime di cui alla legge n. 398/91: riconoscimento in detrazione iva sugli acquisti documentati anche in assenza di registri iva vidimati e dichiarazione annuale iva.

*R. Laddove vengano meno i requisiti prescritti per poter fruire delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/1991, a causa del mancato adempimento degli obblighi relativi a fatturazione, registrazione e liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nonché per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, in sede di accertamento – visti gli artt. 21, 25, 55 e 19 ter del DPR n. 633/1972 – **non potrebbe essere riconosciuta la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.***

Tuttavia....



... segue

- la giurisprudenza europea afferma che quello alla detrazione è un **diritto comunitariamente riconosciuto** e, privilegiando un'impostazione di natura sostanziale, ha sempre garantito tale diritto anche in assenza di obblighi formali purchè l'**operazione** sia **effettiva** e siano presenti i requisiti essenziali: documento (fattura), inerenza, effettivo pagamento dell'imposta (*Corte di Giustizia Europea, sentenze: 12 luglio 2012, causa C-284/2011; 11 dicembre 2014, causa C-590/13; 9 luglio 2015, causa C-183/14*);
- gli stessi principi sono stati più volte affermati anche dalla giurisprudenza nazionale sia di merito che di legittimità, non solo su accertamenti relativi ad imprese (CTR Lazio, sentenza 31/22/2008 - CTP Cosenza, sentenze n. 189, 191 e 193 del luglio 2010 - Cassazione civile, sez. Tributaria, sentenza 25-11-2011, n. 24912) ma anche a seguito di verifiche nei confronti di ENC.



CTR Bologna, sentenza n. 1438 del 22 maggio 2014

«difettano quindi radicalmente, i requisiti previsti dall'art. 148 TUIR, per godere dei benefici fiscali connessi allo status di Associazione Sportiva.

... deve essere riconosciuto il diritto dell'Associazione Sportiva appellante alla detrazione dell'Iva già assolta, nella misura risultante dalle scritture contabili, con conseguente necessità di rideterminazione dell'entità delle somme dovute dall'Associazione Appellante, posto che comunque, per quanto emerge dalle allegazioni delle parti, una parte dell'Iva ripresa a tassazione è stata assolta, ed è ricostruibile sulla base della documentazione acquisita nel corso della verifica fiscale operata dall'Agenzia delle Entrate».



CTP Alessandria, sentenza n. 181 del 18 giugno 2014

«l'Ufficio ha errato nell'omettere di detrarre l'IVA, assolta sugli acquisti effettuati e di cui l'Associazione ha fornito la prova attraverso la esibizione delle relative fatture d'acquisto.

Questo equivoco nasce dal fatto che l'Associazione ritenendo di essere una Associazione sportiva e di poter beneficiare delle agevolazioni, anche formali previste dalle norme di legge, non ha tenuto i libri contabili pur avendo tenuto le fatture relative agli acquisti effettuati e le hanno rammostrate agli accertatori.

... la ricorrente non è in possesso dei requisiti necessari per avvalersi del regime fiscale proprio delle associazioni sportive dilettantistiche.

Tuttavia, la CTP dà mandato all'Agenzia delle Entrate di rideterminare il reddito imponibile e dell'IVA a debito riconoscendo, in ogni caso, la detraibilità dell'IVA assolta dall'Associazione sugli acquisti».



... segue

R. *Pur mancando specifiche norme di legge o documenti di prassi si deve in ogni caso tener conto dei principi fissati nelle citate sentenze.*

*In primis rilevano le statuizioni della Corte di Giustizia Europea per la quale, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta, **il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere riconosciuto e non può essere soggetto a limitazioni se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e ne sia data prova certa.** Ciò vale anche se il soggetto passivo non ha adempiuto taluni obblighi formali, a patto però che la violazione dei requisiti formali non abbia l'effetto di impedire che sia fornita prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.*

Occorre poi tener conto del fatto che l'Ente non esegue gli obblighi di registrazione e fatturazione solo perché se ne ritiene legittimamente esonerato in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica, che ha optato per la fruizione delle agevolazioni fiscali e contabili previste dalla Legge n. 398 del 1991.



... segue

*Pertanto, qualora in sede di verifica o di accertamento sia possibile riscontrare, attraverso **elementi oggettivi**, che la **contabilità** dell'Ente è **nel suo complesso attendibile** - consentendo di distinguere quanto relativo all'attività istituzionale e quanto relativo alla sfera commerciale nonché di verificare l'effettività ed inerenza delle operazioni poste in essere - è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art. 19 ter del DPR n. 633/1972.*

Il riconoscimento è subordinato ad un'attenta valutazione della documentazione esibita dalla Parte e degli eventuali ulteriori dati e notizie a disposizione delle singole Direzioni Provinciali.

elementi oggettivi: specifici accordi contrattuali o altra idonea documentazione probatoria, come scambio di corrispondenza o e-mail; mastri contabili e sottostanti fatture, ricevute o equivalenti documenti di spesa, attestanti le operazioni poste in essere; ecc.



Ulteriori questioni

D. *Effetti dello "split payment" sugli enti che adottano il regime ex Legge n. 398/1991.*

R. Circolare n. 15 del 13 aprile 2015

D. *Modalità applicative del regime di "reverse charge" per le prestazioni relative ai servizi di pulizia resi ad ASD.*

R. Circolare n. 14 del 27 marzo 2015